



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 132

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 16 aprile 2007

INDICE**Commissioni riunite**

5^a (Bilancio) e 12^a (Igiene e Sanità) Pag. 3

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* Pag. 56

CONVOCAZIONI Pag. 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 5^a e 12^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

12^a (Igiene e sanità)

Lunedì 16 aprile 2007

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
MORANDO

Intervengono il ministro della salute Turco e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale.

Il senatore FERRARA (FI) fa presente che la copertura del provvedimento ha natura di regolazione debitoria a carico del bilancio dello Stato per obblighi assunti dalle regioni. D'altro canto, le regioni potrebbero rivalersi sullo Stato di una quota parte delle obbligazioni assunte in passato, limitatamente alla prestazione di livelli essenziali di assistenza (LEA). Tuttavia, rileva come nell'attuale sistema di finanziamento della spesa sanitaria sussista una patologia posto che, nonostante gli accordi assunti tra Stato e regioni, il fabbisogno complessivo eccede regolarmente le risorse disponibili, come è dimostrato dal provvedimento in esame. Occorre pertanto approfondire le cause dei *deficit* accumulati visto che gli interventi finora effettuati non consentono di garantire il controllo della spesa sanitaria: le risorse sono insufficienti e la qualità del servizio inadeguata.

Esprime forti preoccupazioni in merito all'andamento della spesa sanitaria e alla scarsa efficacia delle misure finora adottate che non riescono a conseguire l'efficienza della spesa e la regolarità dei pagamenti. Rispetto alle ragioni di tali preoccupazioni, ritiene che il provvedimento – ripercorrendo errori già commessi nel passato – insegue gli effetti ma non sia in grado né di agire sulle cause dei fabbisogni finanziari delle regioni, né di garantire l'obiettivo dell'efficienza della spesa.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) esprime forte contrarietà al decreto-legge, in quanto presenta molte criticità tecniche. Infatti, esso determina una netta separazione tra responsabilità della spesa sanitaria e copertura dei disavanzi andando in direzione opposta rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 56 del 2000. Il provvedimento in esame costituisce un disincentivo alla responsabilizzazione di rigorose politiche di bilancio da parte delle regioni. Sebbene già in passato si sia dato corso a ripiani di disavanzi sanitari, questo intervento aggiuntivo scoraggia i processi di risanamento dei conti già avviati dalle regioni più responsabili.

Illustra quindi alcune modifiche che potrebbero, a suo avviso, migliorare la sostanza del provvedimento. Al riguardo, sarebbe opportuno prevedere una percentuale minima di risorse aggiuntive proprie che le regioni, interessate dal provvedimento, dovrebbero impegnarsi a stanziare per ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si attenuerebbe la sperequazione nei confronti delle regioni che, per ridurre i *deficit* progressivi, hanno aumentato i ticket e che non partecipano al riparto delle risorse previste dal decreto-legge. Occorre quindi svolgere una riflessione per ridefinire i beneficiari del provvedimento anche al fine di prevedere che le risorse stanziate dallo Stato siano ripartite in proporzione alla popolazione. Rileva inoltre che altre misure di riduzione del *deficit*, quali il blocco delle assunzioni e le procedure di acquisto di beni e servizi, risultano poco efficaci e che le regioni (tra le quali il Lazio) ricorrono spesso a strumenti di finanzia derivata per coprire i fabbisogni senza agire tuttavia sulle cause e quindi in una prospettiva di breve periodo. Conclude, dunque, che il provvedimento presenta notevoli punti critici sia dal punto di vista politico che dal punto di vista finanziario.

Il presidente MORANDO dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice per la 12^a Commissione EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), intervenendo in sede di replica, ricorda che il provvedimento nasce con la finalità di destinare risorse aggiuntive e straordinarie a determinate regioni per favorire l'esercizio del diritto fondamentale alla salute. Punto qualificante del provvedimento è l'individuazione di misure selettive e rigorose per ripianare i debiti. Un elemento innovativo è poi costituito dall'assunzione di responsabilità anche da parte del Governo che intende affiancare le regioni in un processo di rientro dai disavanzi, garantendo, tuttavia, i livelli essenziali di assistenza uniformi ed omogenei sul territorio nazionale. Il decreto-legge è fondamentalmente rivolto a risolvere un'em-

genza che attiene soprattutto alla qualità del modello di sviluppo del Paese. Per quanto attiene ai profili finanziari, esso costituisce il presupposto per un rigoroso confronto tra fabbisogno sanitario e fonti di finanziamento. In relazione al dibattito sui piani di riparto delle risorse e sull'attuazione dei piani di rientro dal *deficit*, ritiene che ogni soluzione sia effettivamente praticabile ove corrisponda ad un'esigenza di equità sostanziale tra i cittadini, trattandosi di misure selettive ed inderogabili volte al soddisfacimento dei diritti fondamentali e al sostegno della qualità dello sviluppo del Paese.

Il relatore per la 5^a Commissione TECCE (*RC-SE*) sottolinea che il decreto-legge è finalizzato ad interrompere definitivamente il meccanismo di incremento dei *deficit* finanziari da parte delle regioni. Esso rappresenta il momento attuativo di quanto già previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007. Si tratta di un apposito stanziamento, configurato come tetto di spesa, avente natura di regolazione debitoria. Le regioni interessate dal provvedimento hanno già avviato misure fiscali e di riorganizzazione della spesa alle quali è subordinato il concorso statale straordinario. Il complesso di tali interventi definisce il quadro finanziario necessario per rispettare le future scadenze. Tuttavia, la questione più rilevante sulla quale richiama l'attenzione delle Commissioni riunite è quella di garantire la prestazione di livelli essenziali di assistenza in un quadro di tagli di spese e più in generale di riorganizzazione della spesa. Tutto questo processo è inoltre inserito nell'ambito del federalismo nel quale deve essere mantenuto un carattere solidaristico. A tal fine ritiene opportuno che nella definizione dei LEA si tenga conto anche del divario tra fonti di finanziamento e spesa effettiva. Conclude, quindi, rilevando come un elemento qualificante del provvedimento sia la contestualità tra lo stanziamento di nuove risorse e l'introduzione di misure di rigore finanziario fornendo quindi soluzioni definitive per evitare ulteriori incrementi dei fabbisogni e tutelando i diritti fondamentali dei cittadini.

Ha quindi la parola il ministro TURCO, che mette in evidenza come alla base delle scelte del Governo vi sia la sentita esigenza di garantire l'unitarietà del sistema sanitario e come ciò implichi la combinazione di efficienza ed equità, nell'ambito di un'azione che ha per obiettivo la garanzia in tutte le regioni dei livelli essenziali di assistenza, insieme alla rimozione delle cause delle attuali situazioni debitorie. Sottolinea in modo particolare l'esigenza di uno spirito di cooperazione che possa armonizzare gli sforzi dello Stato e delle singole regioni al fine della tenuta di un sistema che ha nel diritto alla salute il proprio punto qualificante. Si sofferma inoltre, anche facendo riferimento alle previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2007, sulle caratteristiche fondamentali dell'azione volta al risanamento finanziario dei sistemi sanitari regionali, la quale si articola in specifici piani di rientro che prevedono il ricorso ad un apposito fondo transitorio finalizzato ad agevolare il rientro delle situazioni debitorie. Rileva a questo proposito come non vi siano possibilità concrete di

successo in assenza del concorso statale e, quindi, illustra le caratteristiche delle manovre pluriennali di ripiano del debito pregresso per quanto riguarda le regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia. Avverte peraltro come la mancata attuazione dei piani di rientro comporterebbe necessariamente effetti di aggravamento dell'indebitamento nonché, più in generale, del quadro economico-finanziario nazionale. Precisa inoltre che le misure predisposte dal Governo sono in continuità con linee di politica economico-finanziaria già tracciate negli anni precedenti, pur sussistendo un elemento di novità rappresentato dalla previsione di un affiancamento a sostegno delle regioni nell'applicazione dei relativi piani di risanamento, e specifica che le regioni stesse sono chiamate ad approntare programmi da cui è attesa una razionalizzazione efficace rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa e di cui è prevista la valutazione preventiva da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. Sottolinea inoltre l'importanza del ricorso ad appositi nuclei consultivi e di supporto tecnico da attivare nelle singole regioni, tenendo altresì conto della rilevanza di una generale attenzione agli aspetti organizzativi e contabili, senza la quale non è pensabile alcun efficace intervento di sostegno da parte dello Stato. Dopo aver ribadito che scopo dell'Esecutivo è il controllo della spesa insieme al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, formula l'auspicio di una costruttiva interazione tra regioni, Governo e Commissioni parlamentari competenti in ordine alla valutazione dell'efficacia delle misure di risanamento.

Il sottosegretario SARTOR riepiloga i fondamenti della strategia di risanamento finanziario del settore sanitario pubblico elaborata dal Governo, consistente nel porre fine ai meccanismi che comportano l'alimentazione automatica del debito, quali l'impiego di fondi correnti per il pagamento di oneri pregressi. Menziona inoltre in modo particolare l'apporto finanziario dello Stato ai programmi pluriennali di abbattimento del debito, che non preclude la facoltà delle regioni di impiegare a tale fine risorse proprie, nonché il ricorso al sistema della valutazione preventiva, da parte dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della sanità, dei piani di risanamento regionali, sottolineandone l'intrinseca incisività in ragione della sua natura di vincolo nei confronti delle possibilità di scelta dei governi regionali. Conclude esprimendosi favorevolmente riguardo alla possibilità di instaurare per il futuro un proficuo sistema di valutazione che veda il pieno coinvolgimento delle Camere.

La senatrice BIANCONI (*FI*), intervenendo sui lavori delle Commissioni riunite, propone che si proceda con la seduta delle Commissioni sino alle ore 20, sconvocando la seduta notturna, prevista per le ore 20,30.

Sulla proposta intervengono brevemente il presidente MORANDO e il senatore MORGANDO (*Ulivo*).

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede il mantenimento dell'ordine dei lavori già previsto, con lo svolgimento della seduta notturna già convocata, al fine di una completa discussione del provvedimento.

Il presidente MORANDO, preso atto delle posizioni espresse, ritiene preferibile mantenere l'ordine dei lavori già previsto, ivi compreso lo svolgimento della seduta notturna convocata per la data odierna.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta odierna).

Il presidente MORANDO dichiara preliminarmente, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, che sono improponibili, in quanto estranei all'oggetto del provvedimento, gli emendamenti 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1.0.1000. Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti a procedere alla loro illustrazione.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento. Evidenzia la decisa contrarietà della propria parte politica al decreto-legge in conversione che presenta profili di non conformità alla Costituzione, in particolare, in relazione agli articoli 117 e 119. Il principio di solidarietà nazionale risulta già integrato dai contributi che le regioni attualmente versano al fondo di perequazione, mentre l'articolo 119 della Costituzione prevede un profilo di responsabilizzazione finanziaria delle regioni, rispetto al quale il provvedimento in esame si pone in aperto contrasto. Richiama il ruolo di Stato e Regioni nel mutato assetto costituzionale, in senso federalista, di cui all'articolo 117 della Costituzione, soffermandosi sui meccanismi previsti dalla legge n. 311 del 2004 e sul principio di responsabilizzazione finanziaria. Richiamando la situazione delle diverse regioni interessate da situazioni di disavanzo nella spesa sanitaria, evidenzia che approfondimenti anche di tipo scientifico, realizzati da autorevoli esperti e docenti universitari, hanno dimostrato che le sole regioni Lazio, Campania e Sicilia integrano una quota pari al 65 per cento del debito complessivo in materia sanitaria. Si sofferma poi sulla questione del *ticket* sanitario, la cui applicazione risulta diversamente prevista dalle regioni italiane, con situazioni di difformità. Nel contesto richiamato, sottolinea il contenzioso connesso al provvedimento in esame, attesi i ricorsi presentati alla Corte costituzionale.

La senatrice BIANCONI (*FI*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.37, evidenziando che non trovano fondamento le critiche mosse al precedente Governo circa il mancato controllo del disavanzo in materia sanitaria. Dopo aver richiamato l'evoluzione del quadro normativo in materia, evidenzia le difficoltà nell'effettuazione di un efficace controllo sulle gestioni

poste in essere dagli enti regionali, in assenza di strumenti idonei. Sottolinea quindi i danni che la cattiva gestione del Servizio sanitario determina a carico dei cittadini, quali soggetti realmente penalizzati dalle carenze dell'amministrazione del servizio. In tale quadro, il richiamo dei disavanzi sanitari previsto dal provvedimento pone una questione di disuguaglianza rispetto alle regioni che si sono attivate ed impegnate al fine di ripianare le proprie gestioni economiche. Il provvedimento è una misura sbagliata, da cui scaturiscono effetti negativi a livello educativo, in quanto si premiano i soggetti meno virtuosi. In ordine all'attività di monitoraggio su cui il ministro Livia Turco si è soffermata richiedendo un impegno del Parlamento, evidenzia l'assenza di strumenti efficaci di controllo in capo agli organi parlamentari, per cui è prevedibile che, in futuro, sarà necessario ricorrere ad ulteriori misure di risanamento. Conclude, quindi, sottolineando il carattere non egualitario del provvedimento in esame, rispetto al quale le doglianze delle regioni maggiormente virtuose appaiono fondate.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra quindi l'emendamento 1.3, suppressivo del comma 1 dell'articolo 1, richiamando le previsioni della legge finanziaria per il 2007 in ordine al Fondo transitorio avente l'obiettivo di realizzare il principio di responsabilità in materia di gestione del servizio sanitario, previsioni rispetto alle quali il provvedimento risulta in aperto contrasto. Richiama poi i contenuti del Patto per la salute e le misure di contenimento della spesa sanitaria ivi previste, che risulta vanificato dal provvedimento in esame, atteso che il comma 1 dell'articolo 1 elimina il principio di responsabilità non premiando le regioni che si siano attivate per l'attuazione del citato Patto per la salute, evidenziando dunque la necessità di sopprimere la norma. Illustra di seguito le proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, che intendono intervenire sui criteri di riparto delle risorse tra le regioni, facendo riferimento alla quota capitaria, ovvero al criterio dell'età anagrafica e del sesso. La proposta 1.9 intende specificare l'accesso al ripiano dei disavanzi per le regioni che, oltre a sottoscrivere l'accordo con lo Stato per i piani di rientro, provvedano al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente con misure regionali di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e con la riduzione delle spese inefficienti, facendo riferimento all'appropriatezza dei consumi *pro capite*. Illustra la proposta 1.12, nonché l'emendamento 1.13, miranti a premiare le regioni che si attivino per il ripiano dei propri disavanzi. Dà per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolineando che sul piano politico le proposte sono volte a salvaguardare i principi di responsabilità e federalismo fiscale. In ordine all'emendamento 1.21, dopo aver richiamato le finalità del Fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, della legge finanziaria per il 2007, rileva che la proposta intende rendere alternativo l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge finanziaria rispetto a quanto recato dal provvedimento in esame. Gli emendamenti 1.25 e 1.26 intendono porre misure

di penalizzazione in relazione all'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, mentre la proposta 1.27 intende modificare la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, introducendo il riferimento alle risorse derivanti da risparmi di spese in conto capitale.

Illustra poi l'emendamento 1.28, evidenziando come esso si incentri sulla necessità di garantire la sicurezza delle entrate, al fine di determinare quella certezza fiscale indispensabile per una corretta copertura finanziaria. Passa poi ad illustrare gli emendamenti 1.29, per il quale mette in luce le misure volte a responsabilizzare gli amministratori regionali, chiamati ad agire sulla leva fiscale, ma autorizzati ad inserire anche diverse forme di compartecipazione alla spesa sanitaria, e 1.30. Riguardo all'emendamento 1.31 ribadisce come esso sia volto a precisare le percentuali di aumento delle aliquote fiscali in correlazione ai criteri contenuti nel patto di stabilità di cui alla legge 296 del 2006, mentre l'emendamento 1.32 fissa un tetto riguardo alle risorse previste al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 1. Illustra gli emendamenti 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 (volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge ove si prevede un automatico innalzamento delle addizionali all'IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP) e l'emendamento 1.45, finalizzato a mantenere il meccanismo automatico di aumento delle aliquote fiscali fino al raggiungimento dell'accordo con il Governo. Riguardo agli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 ne sottolinea la finalità di suddivisione della spesa in due momenti e la previsione della restituzione delle somme anticipate.

Dati per illustrati gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55 evidenzia, riguardo agli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 l'importanza della previsione, in luogo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un accordo stipulato presso la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da recepire successivamente con decreto ministeriale, tutto ciò in sintonia con i principi di federalismo.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), nell'illustrare l'emendamento 1.60 ne mette in luce la finalità di coinvolgere il Parlamento nel processo decisionale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.62, mirato anche ad evitare eventuali profili di incostituzionalità, a suo parere contenuti nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore FERRARA (*FI*), nell'illustrare l'emendamento 1.63, si richiama alle affermazioni del Ministro Turco sulla necessità di perseguire un principio di unitarietà nazionale nei trattamenti sanitari, stigmatizzando tuttavia la natura dell'intervento statale che il decreto-legge prevede. Ritiene infatti che si sostanzi in un trattamento differenziale delle regioni coinvolte, nel quadro di una gestione contabile e amministrativa delle aziende sanitarie locali che ha impedito di evidenziare la reale consistenza dei debiti contratti.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) illustra l'emendamento 1.64, premettendo considerazioni circa la mancanza di chiarezza e l'aggravio delle imposte legate al provvedimento in esame, che, introducendo paradossalmente un premio per le regioni meno capaci di controllare la spesa sanitaria, finisce per svantaggiare le regioni che hanno adottato le misure più opportune. Nel ribadire la necessità di una riapertura dei termini per consentire un più diffuso beneficio anche a favore di altre regioni, respinge le considerazioni critiche, pur velate, che sono state rivolte riguardo all'operato del precedente Esecutivo, ricordando che l'annoso tema dei ripiani di bilancio riguardo alla spesa sanitaria delle regioni richiede, nel quadro di una nuova configurazione del Titolo V della Costituzione, l'individuazione dei fattori responsabili dell'aumento incontrollato della spesa e l'introduzione di efficaci metodi di monitoraggio e di intervento.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), nell'illustrare l'emendamento 1.68, ricorda gli interventi già adottati nel corso degli anni riguardo alla spesa sanitaria sostenuta dalla regione Lazio, nonché le vicende legate alla gestione di talune strutture sanitarie e le necessità di ripianamento da essa derivate. Sottolinea inoltre la necessità di introdurre un efficace sistema di revisione dei bilanci, da effettuare direttamente da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, soffermandosi infine sull'aumento incontrollato della spesa farmaceutica nazionale e sull'inefficacia delle misure che vengono adottate per la riduzione della stessa.

Illustra poi gli emendamenti 1.73 e 1.74 chiarendo la natura degli strumenti finanziari adottati con il decreto-legge e delle misure che riterrebbe invece opportuno introdurre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

5^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione

MARINO

indi del Presidente della 5^a Commissione

MORANDO

Intervengono il ministro della salute Livia Turco e i sottosegretari di Stato per la salute Zucchelli e per l'economia e le finanze Sartor.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, con l'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato alla suddetta seduta pomeridiana.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra gli emendamenti 1.79 e 1.80, sottolineando l'importanza del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle regioni. Nell'illustrare gli emendamenti 1.81 e 1.82 afferma in particolare l'importanza di un'opportuna riduzione delle spese discrezionali e per consulenze. In riferimento all'emendamento 1.83, ritiene opportuna una formulazione che tenga conto della non completa conoscenza dell'ammontare dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005. Illustra quindi gli emendamenti 1.84 e 1.85, rilevando l'esigenza di una formulazione del provvedimento in esame più rigorosa circa il sistema sanzionatorio. Dà infine per illustrato l'emendamento 1.86.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.87.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra quindi gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.90, 1.91 e 1.92, ponendo in particolare evidenza l'opportunità di disporre di misure volte alla compartecipazione dei cittadini e, di conseguenza alla responsabilizzazione delle amministrazioni regionali. Riguardo agli emendamenti 1.94, 1.95, 1.96 e 1.97, si sofferma sui meccanismi di riduzione dei trasferimenti statali alle regioni quale strumento di incentivo all'efficienza. Illustra poi l'emendamento 1.98, teso ad immettere nell'ordinamento una norma atta a perseguire l'efficienza attraverso il sistema della sostituzione. Dà inoltre per illustrati gli emendamenti 1.99, 1.100, 1.101 e 1.102.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.103. Illustra quindi l'emendamento 1.104, specificando come esso sia volto a consentire investimenti da parte delle regioni relativamente al personale da impiegare nella realizzazione dei progetti-obiettivo.

La senatrice BIANCONI (*FI*) ritira l'emendamento 1.105.

I relatori TECCE (*RC-SE*) e EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) propongono al senatore Albonetti la riformulazione dell'emendamento 1.108.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.108 (testo 2), proposta dai relatori e ne illustra le finalità,

consistenti nella destinazione di risorse ai fini del rientro del debito, anziché al mero pagamento degli interessi.

Interviene sull'emendamento 1.109 il senatore POLLEDRI (*LNP*), mettendo in evidenza la rilevanza di effettivo controllo in sede parlamentare dell'operato dell'Esecutivo. Illustra successivamente gli emendamenti 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e 1.118, ispirati ai principi di un coerente governo dell'andamento della spesa sanitaria a livello regionale.

Il senatore CURSI (*AN*) illustra l'emendamento 1.0.3, volto a sollecitare le regioni meno responsabili a ridurre le spese, tenuto conto peraltro che già nel 2006 la spesa sanitaria sembra essere superiore rispetto a quella concordata tra Stato e Regioni.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Governo.

Il relatore per la 5^a Commissione TECCE (*RC-SE*) esprime avviso contrario su tutte le proposte presentate, ad eccezione degli emendamenti 1.60, sul quale il parere è favorevole in quanto ritiene opportuno coinvolgere il Parlamento nel monitoraggio della spesa sanitaria, e 1.108 (testo 2). Le ragioni del parere contrario su tutti gli altri emendamenti sono dovute principalmente al fatto che molte proposte emendative sono volte a modificare le scelte del Governo contenute nel decreto-legge. In particolare, le proposte 1.31, 1.37 e 1.44 tendono a far gravare sui cittadini la copertura dei *deficit* di alcune regioni. In merito all'emendamento 1.81, il parere contrario è giustificato dalla difficoltà di individuare con precisione le spese per consulenze. Con riferimento all'emendamento 1.98, rileva che la proposta metterebbe in discussione la filosofia di fondo del provvedimento, volta ad affiancare le regioni nel processo di risanamento dei conti. Sulla proposta 1.104, il parere è contrario, salva la presentazione di una riformulazione volta a limitarne la portata ai programmi a rilevanza nazionale e recante un'adeguata copertura finanziaria.

La relatrice per la 12^a Commissione EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) esprime avviso conforme al relatore Tecce, precisando che il parere contrario sulla proposta 1.98, recante la nomina di un commissario *ad acta*, è motivato dal fatto che sono già previsti, a legislazione vigente, aumenti automatici delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, in caso di ritardi nel contenimento del *deficit* sanitario.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme ai relatori. Replicando ad alcune richieste di chiarimenti del senatore Ferrara, precisa che non è necessario spostare la data indicata al comma 2 dell'articolo 1, in quanto essa si riferisce soltanto agli aumenti delle aliquote deliberati spontaneamente dalle regioni. Ove non sia avvenuto tale adeguamento

spontaneo, in presenza di *deficit* sanitari, è previsto comunque un meccanismo automatico di incremento delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. Il parere contrario sulla proposta 1.75 è motivato dall'inadeguato metodo di riparto ivi proposto. Sugli emendamenti volti a inserire nei criteri di riparto delle risorse stanziate il rispetto del Patto di stabilità interno, rileva che il Governo intende mantenere distinti gli ambiti di questa operazione straordinaria contenuta nel decreto-legge e quelli del Patto di stabilità interno. Il parere sulla proposta 1.108 (testo 2) è favorevole in quanto recepisce le osservazioni sollevate dal Governo durante l'esame in sede consultiva presso la 5^a Commissione dell'emendamento 1.108. Conviene, infine, con il parere favorevole sulla proposta 1.60.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta 1.1, interviene in senso favorevole il senatore POLLEDRI (*LNP*) per rilevare come le misure contenute nel provvedimento hanno un effetto disincentivante. La soppressione dell'articolo 1 è altresì giustificata dal fatto che non viene specificata la misura degli ulteriori interventi fiscali che nel complesso dovrebbero garantire un gettito superiore a quello associato all'aliquota massima di compartecipazione ai tributi erariali nel periodo compreso fino all'anno 2010. Si tratta peraltro di misure inefficaci e destinate ad una platea di beneficiari limitati a quattro, cinque regioni. Si tratta di un'operazione incongrua, tenuto conto che la regione Lombardia, la quale vorrebbe attuare un'operazione di rigoroso controllo della spesa, sta incontrando una serie di difficoltà con il Governo. Infine, rileva che il provvedimento presenta profili critici anche dal punto di vista costituzionale.

Il senatore AUGELLO (*AN*) dichiara l'astensione sull'emendamento, anticipando analoga intenzione anche sul voto complessivo sul provvedimento. Lamenta il fatto che si stanno adottando decisioni senza un'adeguata consapevolezza dei fenomeni sottostanti. Infatti, non è del tutto chiara la dimensione del debito delle regioni interessate dal disegno di legge. Il Governo non ha consegnato alla Commissione il rapporto dell'*advisor* KPMG sulla situazione debitoria della regione Lazio, dal quale risulterebbero incongruenze tra i debiti stimati dal Governo per il periodo 2001-2005 ed i conti delle regioni, tra le stime ISTAT della popolazione residente nella suddetta regione e la consistenza effettiva (scostamento dovuto ad errori materiali di mancata rilevazione di cittadini extracomunitari), tra la consistenza complessiva dei debiti ai quali è stata erroneamente sommata anche la quota di mancati trasferimenti del Fondo sanitario nazionale da parte dello Stato. Inoltre, non sono state fornite stime consistenti del debito prodotto nel 2006 ed appare inverosimile che dal 2005 al 2006 i *deficit* sanitari si siano del tutto annullati. In assenza di tutti questi chiarimenti, risulta difficile esprimere una valutazione. Sebbene ci sia ancora tempo affinché il Governo possa colmare le lacune in-

formative, allo stato delle cose il Gruppo di Alleanza nazionale dichiara di astenersi dal voto.

La senatrice BIANCONI (*FI*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1, in quanto l'intero impianto del provvedimento non appare convincente. Si tratta infatti di un subentro statale nei disavanzi regionali che crea, non solo una forte disparità, ma una violazione sostanziale dell'articolo 3 della Costituzione. Il provvedimento è sbagliato nel merito e nel metodo perché, violando il principio di uguaglianza, pregiudica alcune regioni che versano in situazione di *deficit* e che tuttavia hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Si tratta, in sostanza, di una sanatoria che provvede a fornire una benevola copertura alle regioni meno responsabili. In tutta questa operazione vengono pregiudicati i cittadini e non i direttori generali delle ASL o gli assessori regionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'astensione dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, viene respinto.

In ordine all'emendamento 1.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale appone la propria firma alla proposta, esprimendo particolare apprezzamento sui criteri di ripartizione delle risorse previsti nel comma 3, della proposta emendativa in relazione alle entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) in relazione alla medesima proposta emendativa richiama il quadro normativo di riferimento in materia di accertamento e copertura dei disavanzi. Riferendosi all'intervento svolto dal senatore Augello, evidenzia lo stato di incertezza dei dati posti a fondamento del provvedimento, sottolineando inoltre i diversi criteri di ripartizione recati dalla proposta emendativa.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) richiamando gli interventi già svolti e i profili di non conformità al quadro costituzionale del provvedimento in esame, dichiara il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento 1.3, evidenziando come il richiamo dei disavanzi recato dal decreto-legge in conversione non risulta esclusivamente volto a sanare una situazione pregressa ma costituisce un elemento di aiuto nei confronti di Regioni dimostratisi non virtuose nella gestione del servizio sanitario.

La senatrice BIANCONI (*FI*) preannuncia il proprio voto favorevole alla medesima proposta emendativa, evidenziando gli elementi di incertezza in ordine ai dati inerenti la situazione di disavanzo delle Regioni in-

teressate dal provvedimento, rilevando che i fenomeni di cattiva gestione del servizio sanitario finiscono per ricadere sui cittadini utenti piuttosto che sugli amministratori delle Aziende sanitarie.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.3 risulta respinto.

Il senatore FERRARA (*FI*) in ordine all'emendamento 1.4 interviene in dichiarazione di voto favorevole, esprimendo la propria posizione di contrarietà in ordine ai criteri contabili posti a base del provvedimento in esame. Ricorda che la sanità costituiva uno dei quattro comparti di spesa previsti nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria, inserendosi tale materia nell'ambito di un percorso di risanamento e di miglioramento dell'efficienza rispetto al quale il provvedimento in esame reca invece un aumento della spesa pubblica. Evidenzia che non sussistono elementi di assicurazione e di garanzia rispetto all'efficacia dei piani di rientro predisposti dalle Regioni interessate dal provvedimento di ripiano, non risultando a ciò sufficiente la previsione di un Accordo tra Stato e Regioni al fine di garantire un superamento delle situazioni di scorretta gestione del servizio sanitario. Richiamando la posizione espressa dal Governo in relazione alla proposta emendativa in questione in sede di espressione del parere, evidenzia quindi che la *ratio* dell'emendamento è da ricondurre ai profili di profonda ingiustizia connessi al provvedimento in esame.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) in ordine alla proposta 1.4 si sofferma sui criteri di ripartizione per numero dei residenti delle Regioni, evidenziando la necessità di salvaguardare il principio egualitario e dichiarando dunque il voto favorevole alla proposta a nome della propria parte politica.

Il senatore AUGELLO (*AN*), dopo aver richiamato i profili critici dei dati relativi ai disavanzi sanitari, formula osservazioni critiche in ordine ai criteri di riparto, che fanno riferimento a dati relativi sia a risorse non trasferite sia a risorse prive di copertura, comportando tale ricostruzione contabile elementi di rischio. Preannuncia dunque la propria astensione alla proposta emendativa 1.4.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.4 risulta respinto.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), intervenendo in dichiarazione di voto, mette in luce le motivazioni che hanno portato alla eccessiva esposizione debitoria delle regioni, nonché le relative conseguenze sui cittadini e sulle amministrazioni. Nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.5, sul quale chiede di poter aggiungere la propria firma, dopo una ricostruzione della normativa in materia, dichiara di condividere la finalità di ripartizione della spesa sottesa all'emendamento stesso.

L'emendamento 1.5, posto ai voti, è respinto.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6, esamina le cause dell'eccessivo indebitamento delle regioni nel settore sanitario e auspica che anche gli altri commissari possano condividere l'opportunità dell'adozione del criterio della quota capitaria ponderata, contenuto nell'emendamento in votazione. Riguardo a tale criterio si esprime in senso positivo sui contenuti e sulle possibili modulazioni, con riferimento alle singole realtà regionali. Conclude evidenziando le conseguenze negative sui pazienti e sulle strutture ospedaliere dei tagli alla spesa, che hanno determinato anche una significativa riduzione dei posti letto.

La senatrice BIANCONI (*FI*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.6 e, dopo aver messo in luce i riflessi negativi del provvedimento in esame sui percorsi di diagnosi e cura dei cittadini, si sofferma sulla incapacità di talune regioni di utilizzare efficacemente i fondi stanziati, sullo spreco di risorse e sui casi di evidente incapacità di gestione che ha avuto modo di verificare anche nel corso delle attività della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale di cui fa parte.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1411

1.1

GALLI, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005.

2. Potranno accedere al finanziamento solo quelle Regioni che hanno provveduto all'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota regionale sulle attività produttive.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, suddividendo in parti uguali le risorse per i cinque anni di disavanzo e ripartendo le risorse per l'80 per cento in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001 e per il 20 per cento in modo inversamente proporzionale ai disavanzi registrati. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.3

GALLI, POLLEDRI

Sopprimere il comma 1.

1.4

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti».

1.5

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria».

1.6

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria ponderata».

1.7

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica».

1.8

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti delle Regioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso».

1.9

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente con misure regionali di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, riduzione delle spese inefficienti e promozione dell'appropriatezza del consumo».

1.10

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente attraverso il ricorso alle misure di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347».

1.11

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo prevedendo l'applicazione delle misure di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347».

1.12

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che non preveda il ricorso ad interventi straordinari statali di ripiano».

1.13

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro» con le seguenti: «hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda autonomamente alla copertura del disavanzo regionale».

1.14

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «piani di rientro» aggiungere le seguenti: «e il piano di restituzione delle somme di cui al comma 3».

1.15

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base di una valutazione di efficienza calcolata in modo inversamente proporzionale all'ammontare dei debiti accumulati nel periodo 2001-2005».

1.16

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale al livello di compartecipazione alla spesa sanitaria dei rispettivi cittadini».

1.17

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale ai tassi di mobilità passiva».

1.18

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale alla relativa quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

1.19

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto».

1.20

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base del numero dei residenti».

1.21

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«L'accesso alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto è incompatibile con l'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.22

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.23

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e accedono al fondo transitorio» fino alla fine della lettera.

1.24

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e accedono» con le seguenti: «e non accedono».

1.25

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796».

1.26

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura», aggiungere le seguenti: «superiore alla».

1.27

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in via alternativa» con le seguenti: «risorse derivanti da risparmi di spese in conto capitale.».

1.28

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche in via alternativa».

1.29

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio», inserire le seguenti: «o nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria».

1.30

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio», inserire le seguenti: «e nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria».

1.31

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «e destinano, altresì, le quote di spese finali di bilancio connesse alle percentuali di aumento per gli anni 2008 e 2009, determinate dai criteri del patto di stabilità di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

1.32

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 40 per cento».

1.33

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 35 per cento».

1.34

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento».

1.35

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 25 per cento».

1.36

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori», aggiungere le seguenti: «di almeno il 20 per cento».

1.37

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al fine della riduzione strutturale del disavanzo hanno provveduto all'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e approvato misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001».

1.38

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari compresi nel periodo 2001-2005».

1.39

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari 2005 e 2006».

1.40

GALLI, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi all'anno finanziario 2006».

1.41

GALLI, POLLEDRI

Sopprimere il comma 2.

1.42

GALLI, POLLEDRI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino all'anno 2010» con le seguenti: «fino all'integrale copertura del disavanzo sanitario regionale».

1.43

GALLI, POLLEDRI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano nella misura» con le seguenti: «si applicano oltre la misura».

1.44

GALLI, POLLEDRI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 sia scattato

formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive» *con le seguenti*: «in attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b) della citata legge n. 296 del 2006 sia scattata formalmente, in modo automatico, l'applicazione oltre i massimi livelli dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive».

1.45

GALLI, POLLEDRI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo» fino alla fine del comma.

1.46

GALLI, POLLEDRI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «tale innalzamento non sia stato applicato» con le seguenti: «tale innalzamento sia stato applicato oltre la misura massima prevista dalla legislazione vigente».

1.47

GALLI, POLLEDRI

Sopprimere il comma 3.

1.48

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « a titolo di regolazione debitoria, la spesa di» con le seguenti: «a titolo di anticipazione, la somma di».

Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , nonché la restituzione delle somme anticipate».

1.49

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 1.500 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.500 milioni di euro».

Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , nonché la restituzione delle somme anticipate».

1.50

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli anni successivi, il Ministro dell'economia e delle Finanze può con decreto prorogare l'applicazione delle aliquote massime, il cui gettito è da destinare al recupero delle somme anticipate.»;

al comma 3, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , nonché la restituzione delle somme anticipate».

1.51

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , la spesa di 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , nonché la restituzione delle somme anticipate».

1.52

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

1.53

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.000 milioni».

1.54

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.200 milioni».

1.55

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «2.500 milioni».

1.56

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e successivamente recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute».

1.57

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

1.58

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere vincolante».

1.59

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» inserire le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

1.60

MORGANDO, LEGNINI, LUSI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

1.61

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

1.62

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale re-

gionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario».

1.63

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3 le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle parole:* «suddividendo in parti uguali le risorse per i cinque anni di disavanzo e ripartendo le risorse per l'80 per cento in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001 e per il 20 per cento in modo inversamente proporzionale ai disavanzi registrati.».

1.64

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3 le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto: delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, articolo 4 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001; in modo inversamente proporzionale alla capacità fiscale regionale e in modo direttamente proporzionale alla partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.».

1.65

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle parole:* «in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto: delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001; in modo inversamente proporzionale alla capacità fiscale regionale e in modo direttamente proporzionale alla partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario».

1.66

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3, le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario», *sono sostituite dalle parole:* «per il 50 per cento in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001, per il 25 per cento in modo inversamente proporzionale alla capacità fiscale regionale e per il 25 per cento in modo direttamente proporzionale alla partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario».

1.67

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al fi-

nanziamento del fabbisogno sanitario.» *sono sostituite dalle parole:* «per l'80 per cento in proporzione ai disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle somme rivenienti dall'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1 , comma 796, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera *a*), comma 3, articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito in legge n. 405 del 2001, per il restante 20 per cento in modo inversamente all'ammontare dei disavanzi.».

1.68

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» *con le seguenti:* «, sulla base del numero dei residenti».

1.69

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» *con le seguenti:* «, sulla base della quota capitaria».

1.70

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» *con le seguenti:* «, sulla base della quota capitaria ponderata».

1.71

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base del numero della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica».

1.72

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso».

1.73

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005 e alla mobilità sanitaria attiva e una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario, nonché al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria».

1.74

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni a finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005».

1.75

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica inversamente proporzionale alla mobilità sanitaria attiva».

1.76

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario».

1.77

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «, secondo una logica direttamente proporzionale al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria».

1.78

GHIGO, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3, le parole: «sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei disavanzi 2001-2005 al netto delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle maggiori entrate derivanti da misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ai sensi della lettera a), comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001».

1.79

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « , nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2003-2005».

1.80

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « , nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2004-2006».

1.81

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « , nonché in base alla percentuale di riduzione nel bilancio di previsione per l'anno 2007 delle spese per consulenze ed altre spese discrezionali,».

1.82

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, al secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « , nonché in base alla percentuale di riduzione nei bilanci degli anni 2005 e 2006 e nel bilancio di previsione per l'anno 2007 delle spese per consulenze ed altre spese discrezionali,».

1.83

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005».

1.84

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della capacità fiscale regionale».

1.85

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario».

1.86

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario» con le seguenti: «e della partecipazione delle regioni al ripiano del disavanzo sanitario regionale».

1.87

LEGNINI, LUSI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dell'indice di invecchiamento della popolazione e della densità di popolazione delle singole regioni».

1.88

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 1 euro a confezione».

1.89

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta».

1.90

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta».

1.91

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 2 euro a confezione».

1.92

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 4 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta».

1.93

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, a partire dall'esercizio finanziario 2008, i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza si intendono automaticamente ridotti fino a completa restituzione delle somme anticipate».

1.94

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2018».

1.95

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2028».

1.96

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in

sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano decennale di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate».

1.97

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate di durata variabile a seconda dell'entità delle anticipazioni».

1.98

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In caso di reiterati ritardi o inerzie della Regione nell'estinzione dei debiti, il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario *ad acta*».

1.99

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto automaticamente il commissariamento della Regione fino a completa estinzione dei debiti».

1.100

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto

automaticamente il commissariamento della Regione per tutto il periodo di vigenza del piano».

1.101

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario *ad acta* cui è deputato il compito di dare integrale attuazione al piano di rientro».

1.102

GALLI, POLLEDRI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede alla nomina di uno o più commissari *ad acta* deputati al risanamento e alla riorganizzazione delle diverse aree di spesa della sanità regionale».

1.103

LEGNINI, LUSI, MORGANDO

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le quote di economie riferite all'esercizio 2005 di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non conseguite dalle Regioni nell'esercizio 2005, sono finanziate a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo».

1.104

LEGNINI, MORGANDO, LUSI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni di cui al comma 1, possono provvedere, con oneri a proprio carico, alle spese per il personale sostenute dalle AUSL ai fini della realizzazione dei progetti obiettivo a rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai fini della realizzazione dei progetti obiettivo a rilevanza regionale».

1.105

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo è tenuto ad inserire nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 la fornitura di parrucche per i soggetti sottoposti alla chemioterapia nonché a prevedere forme di assistenza in relazione a procedure di linfodrenaggio e pressoterapia peristaltica e altre terapie atte a prevenire e curare le sindromi post-operatorie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.106

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate al trattamento del dolore di grado severo, sia esso acuto che cronico, compresi i principi attivi con specifica indicazione terapeutica che non rientrano nelle Tabelle I e II del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.108 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 3, dopo il periodo terminante con le parole: «fabbisogno sanitario» e prima di quello iniziante con le parole: «nell'ambito dei predetti piani di rientro», aggiungere il seguente testo: «Al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ed il corretto utilizzo e destinazione dei fondi statali e regionali destinati alla spesa sanitaria e alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale, per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari nei confronti dei soggetti debitori ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vicolano gli enti debitori ed i tesorieri i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge, nel rispetto dei piani di rientro. I relativi debiti insoluti non producono interessi contrattuali e di legge nel suddetto periodo di ventiquattro mesi. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, dando priorità temporale al pagamento dei debiti oggetto di transazione e fatti salvi i crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili».

1.108

ALBONETTI, VALPIANA, LEGNINI, SILVESTRI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per permettere il puntuale accertamento della massa passiva relativa alle gestioni dell'assistenza sanitaria ed in linea con i rispettivi piani di rientro e per consentire il rispetto degli obiettivi di risanamento e a garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo massimo di 24 mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e universitarie, degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), appartenenti alle regioni che sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro ed accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei confronti delle regioni di appartenenza

che dovessero effettuare i pagamenti per conto di detti enti, per i debiti assunti dai predetti enti a fronte di forniture o servizi resi e fatturati al 31 dicembre 2006;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dei predetti enti, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano i predetti enti;

d) i debiti insoluti non producono interessi, né di legge, né contrattuali, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3-ter. Le risorse che saranno messe a disposizione sia dalle regioni che dallo Stato per la spesa sanitaria e per la copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 o per periodi antecedenti o successivi debbono intendersi a destinazione vincolata. Gli enti provvedono nei limiti dei mezzi finanziari destinati a tal fine al pagamento delle passività, dando priorità temporale al pagamento dei debiti oggetto di transazione, e fatti salvi i crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili.

3-quater. In ogni caso per l'anno 2007 e per gli esercizi futuri, tutti gli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale, anche se non operanti nell'ambito delle regioni interessate dal presente decreto, predisporranno in coordinamento con la regione di appartenenza procedure per l'attuazione di un processo annuale di accertamento dei crediti e debiti relativi alla gestione sanitaria di ciascun ente da attivare in ognuno dei predetti enti per ogni annualità di bilancio al fine di un puntuale rispetto tra competenza e cassa e osservanza del vincolo di destinazione dei fondi destinati per l'anno di riferimento al pagamento dei debiti del Servizio sanitario nazionale».

1.109

GALLI, POLLEDRI

Sopprimere il comma 4.

1.110

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al

comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009».

1.111

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008».

1.112

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e 2009».

1.113

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1 per cento per l'anno 2009».

1.114

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'ar-

articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,5 per cento per l'anno 2009».

1.115

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 1,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,8 per cento per l'anno 2009».

1.116

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non competono quote di risorse del "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni».

1.117

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non possono usufruire delle quote di risorse del "Fondo perequativo nazionale" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni».

1.118

GALLI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 devono trasmettere mensilmente le informazioni di cui al comma 666 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.0.1

CALVI, LEGNINI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per false dichiarazioni al Servizio Sanitario Nazionale) – 1. Salvo che la condotta costituisca il reato di cui all'articolo 640 del codice penale per essere connotato da ulteriori artifici o raggiri, chiunque fornisca false dichiarazioni relative al proprio reddito volte ad ottenere indebitamente beni o servizi dal Servizio Sanitario Nazionale per sé o familiari entro il quarto grado, è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo del valore della compartecipazione obbligatoria dovuta dal cittadino al Servizio Sanitario Nazionale, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, l'illecito amministrativo di cui al comma 1 è norma speciale rispetto ai delitti di falso previsti dal codice penale.»

1.0.2

BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, TOMASSINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

1. All'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", le parole: "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

"3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1".

3. All'articolo 43 del testo unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti

affetti da dolore severo; in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del scarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis''.

4. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: ''sulle ricette previste dal comma 1'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis''.

5. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione''.

6. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: ''sezioni A e C,'' sono sostituite dalle seguenti: ''sezioni A, B e C,''.

7. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.'';

b) il comma 2 è abrogato.

8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: ''previsto dagli articoli 42, 46 e 47'' sono sostituite dalle seguenti: ''previsto dagli articoli 46 e 47''.

9. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: ''denominazione comune: Delorazepam'' sono inserite le seguenti sostanze: ''denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)'' e ''denominazione comune: Delta-9 - tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6 R, 10 R) - 6, 7, 8, 100 - tetraidro-6, 6, 9 - trimetil - 3 - pentil - 6H dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.''».

1.0.3

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Le Regioni che saranno destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge debbono aver adottato tutti gli atti previsti dalle normative vigenti in tema di contenimento della spesa per accedere ai fondi di ripiano. In particolare debbono aver applicato la normativa nazionale e gli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni vigenti in materia di controllo della spesa sanitaria per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi sanitari, per il conferimento di incarichi di consulenza nelle strutture sanitarie del SSN.

2. Qualora le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge risultassero inadempienti alle previsioni di cui al precedente comma, i finanziamenti previsti vengono ripartiti alle altre Regioni con criteri da stabilire negli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni.».

1.0.4

GALLI, POLLEDRI

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:***«Art. 1-bis.**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, con la presente legge si intende:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del SSN alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati;

Art. 1-ter.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450.

Art. 1-quater.

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 1-quinquies.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente.

Art. 1-sexies.

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, in tal caso, ai fini della prescrizione, devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il scarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira”.

2. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: ”denominazione comune: Delorazepam” sono inserite le seguenti sostanze: ”denominazione comune: DeIta-8-tetraidrocannabinolo (THC)” e ”denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6 R, 10 R) 6, 7, 8, 100 – tetraidro-6, 6, 9 – trimetil- 3 – pentil – 6H – dibenzo[b,d]piran – 1 – olo.”.

Art. 1-septies.

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-octies.

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida ”Ospe-

dale senza dolore'', attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi.

Art. 1-nonies.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5 milioni finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Disposizioni urgenti per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore sanitario e altri interventi di assoluta necessità ed urgenza».

1.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla soppressione degli enti ed organismi pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. La soppressione degli enti ed organismi pubblici e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza pubblica, posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio. Per i crediti concernenti retribuzioni, pensioni, e provvidenze di natura assistenziali, spettanti a dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applicano le norme in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria di cui al decreto del Ministro del tesoro bilancio e della programmazione economica del 10 settembre 1998, n. 352, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 1998.

1-ter. I debiti pecuniari degli enti di cui al comma 1 si considerano scaduti alla data di pubblicazione del provvedimento di soppressione dell'ente o organismo pubblico sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana''.

2. Per gli enti già in liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la scadenza dei debiti di cui al comma 1 deve intendersi riferita alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto IO, in liquidazione, di cui al decreto-legge 10 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Lunedì 16 aprile 2007

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5^a e 12^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che era rimasto sospeso il parere sull'emendamento del Governo 1.0.1000, anche in relazione ai profili di inammissibilità del medesimo. Non essendo pervenute riformulazioni della proposta emendativa, l'espressione del parere potrebbe risultare superata dalla dichiarazione di inammissibilità che avrà luogo in sede referente di Commissioni 5^a e 12^a riunite.

In ordine all'emendamento 1.108, sul quale la Commissione si era espressa con un parere di contrarietà, dichiara che è pervenuta una proposta di riformulazione a firma dei relatori dinnanzi alle Commissioni riunite 5^a e 12^a Tecce ed Emprin Gilardini.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) in merito alla riformulazione dell'emendamento 1.108, rileva che il nuovo testo appare maggiormente preciso e circoscritto facendo riferimento alla possibilità di sospensione, e non già all'estinzione, delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie. Possono dunque ritenersi superati i profili critici connessi alla prevista estinzione delle azioni esecutive, di cui alla originaria formulazione della proposta emendativa, per cui propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il sottosegretario SARTOR si dichiara d'accordo con la posizione espressa dal Relatore in relazione alla proposta emendativa come riformulata.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva come la riformulazione in esame non abbia sostanzialmente mutato i contenuti della originaria proposta, limitandosi a modifiche sul piano formale piuttosto che sostanziale. Richiama, dunque, le osservazioni già svolte in ordine all'emendamento 1.108, nella versione originaria, circa i profili problematici connessi agli effetti sul mercato di una norma che incida sulle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie, anche in ragione della rilevanza economica del fatturato degli enti coinvolti. In particolare, la disposizione potrebbe determinare effetti negativi sul comportamento fiscale dei soggetti creditori delle aziende sanitarie, con ripercussioni in via indiretta sulla finanza pubblica. Non ravvisandosi elementi di diversità, pur in mancanza delle condizioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sussistono tuttavia i presupposti per l'espressione di un parere di contrarietà in ordine alla riformulazione in esame.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) evidenzia che la riformulazione in esame fa riferimento alla sospensione, per 24 mesi, delle procedure esecutive, superando la precedente dizione in ordine all'estinzione delle medesime, per cui appare idonea ad eliminare i rischi connessi al contenzioso. Propone dunque di superare il parere di contrarietà espresso in ordine alla proposta originaria, esprimendo un parere di nulla osta.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), riferendosi alle osservazioni svolte dal senatore Ferrara in ordine alla rilevanza dell'impatto della norma sulle aziende creditrici e, in via indiretta, sul sistema economico, si sofferma altresì sugli effetti positivi che possono scaturire da una disciplina dei rapporti tra aziende sanitarie e mondo imprenditoriale. Dichiarando di condividere le finalità della proposta emendativa, preannuncia dunque l'espressione di un parere favorevole in sede di merito dinnanzi alle Commissioni riunite 5^a e 12^a, anche nell'ipotesi di espressione di un parere di contrarietà semplice da parte della Commissione bilancio.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), riferendosi a quanto osservato dal senatore Ferrara, pur riconoscendo il rilevante impatto economico della propo-

sta, si sofferma sulle ragioni poste a base dell'espressione del parere di contrarietà già espresso sulla proposta originaria, motivato in relazione ai rischi di contenzioso. Rileva, dunque, che la riformulazione in esame supera tale profilo di rischio in quanto non fa riferimento ad una estinzione delle azioni esecutive, ma alla mera sospensione delle medesime, mentre riconosce la questione degli effetti sul sistema delle imprese creditrici. Evidenzia l'opportunità che sia ulteriormente precisato il riferimento della proposta alle sole regioni interessate dal provvedimento, con la specificazione dell'arco temporale di applicazione.

Il PRESIDENTE rileva che, sebbene con la riformulazione in esame possa ritenersi superata la questione relativa ai rischi di contenzioso, permangono profili critici agli effetti indiretti sulla finanza pubblica, per cui propone di esprimere un parere contrario sulla riformulazione in esame, fatta salva una successiva ulteriore specificazione dei profili richiamati dal relatore Legnini, che consentirebbero di meglio delimitare il testo normativo.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), pur esprimendo condivisione per le intenzioni in ordine ad una maggiore specificazione del testo manifestate nel corso del dibattito, rileva che possano ritenersi superate le questioni problematiche emerse con riferimento all'emendamento originario, risultando peraltro chiaro l'ambito applicativo della norma alle sole regioni interessate e al solo arco temporale indicato nel testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere contrario sull'emendamento 1.108 (nuovo testo) che, con l'astensione del senatore TECCE (*RC-SE*), risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 aprile 2007, ore 12

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (*Doc. IV, n. 2*).
-

COMMISSIONI 5^a e 12^a RIUNITE **(5^a - Programmazione economica, bilancio)** **(12^a - Igiene e sanità)**

Martedì 17 aprile 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n.23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (1411).
-

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)
(12^a - Igiene e sanità)

Martedì 17 aprile 2007, ore 13,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad esso attinenti.
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).

- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e or-

dinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia (1443).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate» (n. 76).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali collaboratori nelle stesse strutture: audizioni del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente della Corte dei conti.

II. Interrogazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari (1449).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).

- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97» (n. 80).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006 (1377).
 - Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (1108).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).

III. Esame del disegno di legge:

- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).

DIFESA (4^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Senatore segretario.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004 (1331).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti

d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 (1376).

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).
-

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 13

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della SOGEI S.p.A., in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

VI. Esame del disegno di legge:

- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 78).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame del disegno di legge:**

- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

II. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97» (n. 80).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (728).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (858).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (911).
- MAZZARELLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (1044).
- e della petizione n. 138 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MENARDI e MARTINAT. - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (1404).
- Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale (1268).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sul caso Telecom e le prospettive relative agli assetti proprietari dell'azienda.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento, di una delegazione di membri italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo in relazione alla proposta di riforma dell'OCM vino, presentata dalla Commissione europea e alla proposta di regolamento del settore ortofrutticolo europeo, presentata dal Consiglio.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energe-

tico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 81).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).

- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

II. Esame del disegno di legge:

- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 aprile 2007, ore 11 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audizione del Commissario straordinario dell'exStabilimento ACNA di Cengio, del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino, del Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi e di rappresentanti di Sviluppo Italia.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree protette e la rete natura 2000: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, per l'anno 2007 (n. 79).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (n. 28).
 - Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena (n. 29).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 aprile 2007, ore 14 e 20

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell’esame della risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz’ora».

Esame di una risoluzione sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile

Martedì 17 aprile 2007, ore 13,45

Audizione del direttore dell’Agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili al-
l'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico

Martedì 17 aprile 2007, ore 15

Audizione di esperti dell'Istituto superiore di sanità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 17 aprile 2007, ore 13

Audizione del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, assessore Enrico Rossi.

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 17 aprile 2007, ore 13

Comunicazioni del Presidente.
